



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SOSTENITORI E AMICI DELLA POLIZIA STRADALE (A.S.A.P.S.)
(Versione approvata nell'Assemblea Generale Straordinaria dell'11.12.2016)

Art. 1
Denominazione e Simbolo

1. L'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (A.S.A.P.S.) ha sede in Forlì. Adotta come simbolo:
IL CENTAURO ALATO SOVRAPPOSTO ALL'EFFIGIE DELL'ITALIA.

Art. 2
Apartiticità e scopi

1. L'Associazione è apartitica e non persegue scopi di lucro.
2. Intende rappresentare un'agenzia di proposte, azioni e di comunicazione nella promozione delle politiche di sicurezza e legalità a partire dalle tematiche, in quest'ambito, afferenti la strada, la mobilità generale ed i trasporti, per abbracciare tutto il campo della tutela del diritto individuale e collettivo alla sicurezza intesa come primario e fondamentale valore sociale.
3. Nel perseguire questo fine, oltre che spendersi in ogni azione comunicativa, l'associazione:
 - si propone come centro di studi dei fenomeni di insicurezza, a partire da quella stradale, con propri osservatori e con l'elaborazione e comunicazione di analisi specifiche sulle diverse fenomenologie nel campo della sicurezza;
 - persegue con proprie proposte, con l'elaborazione di progetti, analisi e con ogni altra utile iniziativa, il fine della sicurezza generale a partire da quella stradale;
 - fornisce consulenza in materia di sicurezza, a partire dalla sicurezza stradale;
 - si coordina con la Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana e attiva utili sinergie con altre associazioni, sodalizi o comitati ed Enti che perseguono scopi comuni;
 - promuove iniziative rivolte a sostenere gli organi di polizia e di sicurezza, a partire dagli organi di polizia stradale, nella loro azione di garanzia della pubblica tranquillità e della sicurezza pubblica, con priorità alla salvaguardia dei diritti e della vita nel fenomeno circolatorio in tutte le sue manifestazioni;
 - promuove iniziative dirette a sostenere l'opera delle forze di polizia e di sicurezza nella loro azione di aiuto ai cittadini e di erogazione di servizi a favore della collettività;
 - promuove la formazione permanente e l'aggiornamento professionale degli operatori della sicurezza e di polizia e degli altri apparati di sicurezza e soccorso, per una migliore risposta alle esigenze di prevenzione offrendo loro anche iniziative a tutela della loro immagine sui mass-media;
 - svolge una azione di stimolo e di proposta, per il conseguimento dei suoi obiettivi, verso i responsabili politici ed istituzionali nonché verso gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato ed organismi privati che si occupano di sicurezza.



-2-

4. Gli scopi dell'associazione verranno perseguiti avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

5. Tali prestazioni dovranno essere fornite esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun fine di lucro, anche indiretto.

Art. 3 Iscrizione

1. Possono iscriversi all'Associazione tutti gli appartenenti a Corpi o servizi di polizia stradale o di sicurezza stradale, o di sicurezza pubblica o pubblico soccorso, in servizio o in quiescenza, o coloro, fra tutti i cittadini, che fattivamente abbiano dimostrato di condividerne il fine, che trascende i singoli componenti, e lo Statuto.

2. L'iscrizione comporta l'accettazione dello statuto. La qualifica di Socio ordinario si ottiene su richiesta dell'interessato ed è conferita mediante il rilascio della tessera annuale, previo pagamento della quota associativa. Sono Soci Benemeriti i fondatori, nonché le persone, gli Enti che, con la loro opera, abbiano acquisito titolo di particolare merito nei confronti della Polizia Stradale o dell'ASAPS. La qualifica di Socio Benemerito è di diritto per i fondatori e viene conferita, per gli altri, dall'Esecutivo Nazionale, con maggioranza dei membri presenti, su proposta del Presidente, a quanti hanno dimostrato meriti particolari nei confronti dell'ASAPS.

3. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di nominare Soci Onorari personalità illustri, per meriti particolari o perché occupino posizione di rilievo in settori o attività che interessano gli scopi dell'Associazione.

4. I Soci Onorari possano partecipare all'Assemblea e al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

5. La qualità di iscritto all'Associazione si perde in caso di:

a) dimissioni;

b) mancato rinnovo dell'adesione mediante pagamento della quota annuale;

c) espulsione sancita, in via definitiva, ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

6. Le dimissioni da iscritto devono essere inviate a mezzo raccomandata e/o e-mail alla sede nazionale.

7. Nei casi di cui sopra il socio non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

8. Il socio è moroso quando, trascorsi 3 mesi dal 1° (primo) gennaio di ogni anno, non ha provveduto al versamento della quota associativa. Il Socio dimissionario o moroso può chiedere di essere riammesso.

Art. 4 Eleggibilità e diritto di voto

1. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con l'iscrizione.

Art. 5

-3-

Iscrizioni presso i referenti locali

1. Tutti i soci ordinari possono essere iscritti dal referente locale della città ove prestano servizio o hanno residenza, quelli in pensione nella città più vicina alla loro residenza ove esista un referente dell'ASAPS. I soci Benemeriti e Onorari vengono iscritti presso la sede Nazionale dell'ASAPS.

Art. 6

Organi centrali dell'associazione

1. Gli organi centrali dell'Associazione sono:

- Assemblea Generale;
- Consiglio nazionale;
- Esecutivo Nazionale;
- Presidente nazionale
- Ufficio di Presidenza
- Collegio dei probiviri;
- Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 7

Durata delle cariche

1. Gli organi centrali e periferici previsti dallo Statuto restano in carica 4 (quattro) anni.

Art. 8

Organi periferici dell'associazione

1. Gli organi periferici dell'Associazione sono i referenti locali.

Art. 9

L'assemblea generale

1. L'Assemblea Generale è costituita dai soli soci aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria su decisione del Consiglio Nazionale.

3. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente Nazionale a mezzo di lettera pubblicata, almeno 30 (trenta) giorni prima, sul sito web www.asaps.it, organo ufficiale dell'ASAPS.

4. L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se è presente, anche mediante delega, almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. Ogni socio può portare fino a un massimo di 3 (tre) deleghe di soci aventi diritto al voto in regola con l'iscrizione.

6. Presiede l'assemblea il Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, uno dei vice Presidenti e, in assenza anche di questi, una persona designata dall'Assemblea.

-4-

7. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, quattro scrutatori. La votazione è sempre palese salvo che per le elezioni degli organi nazionali le quali avvengono a scrutinio segreto, anche su presentazione di liste. Con lo stesso sistema avvengono le votazioni riguardanti quesiti di indole personale. Tuttavia, quando non vi siano presentazioni di liste tra loro concorrenti, è ammessa l'elezione per acclamazione o a voto palese, su proposta di almeno il 50% dei componenti dell'assemblea presenti.

8. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario nominato in sede di assemblea.

9. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, salvo maggioranze diverse previste dal presente statuto. Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 10

Compiti e finalità dell'assemblea generale

1. L'Assemblea Generale, in sede ordinaria, delibera quanto segue:
 - l'elezione del Consiglio Nazionale;
 - l'approvazione del bilancio;
 - ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno e non riservati alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea Generale, in sede straordinaria, delibera quanto segue:
 - le modifiche allo statuto;
 - lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11

Consiglio nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è costituito da un numero variabile fra 70 e 80 soci tra cui: il Presidente e i soci fondatori che si candidano a detta carica, oltre a un rappresentante per regione se candidato.

2. Il Consiglio Nazionale elegge, tra i suoi componenti:

- il Presidente;
- due Vice Presidenti;
- i rimanenti componenti dell'Esecutivo Nazionale in seno al quale vengono distribuiti i vari incarichi.

3. I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Se, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato, sono sostituiti, per il restante periodo, dai soci che nell'Assemblea Generale hanno riportato il maggior numero dei voti dopo gli eletti. Se questi mancano, alla copertura delle vacanze verificate vi provvederà lo



-5-

stesso Consiglio Nazionale mediante elezioni di soci ordinari che rimarranno in carica sino alla successiva e regolare elezione degli organi statutari. Qualora nell'Esecutivo Nazionale si verificano, per qualsiasi motivo, una o più vacanze, alla copertura dei posti provvede il Consiglio Nazionale mediante elezione di uno o più dei suoi componenti.

Art. 12 **Compiti del consiglio nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale:

- sovrintende all'andamento dell'Associazione;
- attiva le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali;
- delibera la convocazione delle assemblee.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente Nazionale, almeno due volte l'anno, una in concomitanza della convocazione dell'Assemblea Generale.

3. Per ogni seduta viene redatto in forma sintetica un verbale firmato dal Presidente e dal segretario eletto. Qualora il Presidente Nazionale sia impossibilitato a presenziare, la presidenza sarà assunta da uno dei due vice presidenti appositamente delegato dal Presidente Nazionale. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza assoluta con la presenza, in prima convocazione, di almeno il 50% dei Consiglieri, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 13 **Riunioni del Consiglio Nazionale**

1. I Consiglieri Nazionali che, senza giustificato motivo, sono assenti a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

2. Il Consigliere decaduto è sostituito dal Consigliere primo non eletto. Qualora manchi, viene sostituito da altro Consigliere cooptato a maggioranza assoluta.

Art. 14 **Deleghe**

1. Il componente del Consiglio o dell'Esecutivo nazionale può farsi rappresentare per delega.

2. Ogni componente del Consiglio o dell'Esecutivo Nazionale può portare al massimo due deleghe.

Art. 15 **Esecutivo Nazionale**

1. L'Esecutivo Nazionale è composto da un numero variabile da 25 (venticinque) a 30 (trenta) membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i suoi componenti.

Art. 16

Funzione dell'Esecutivo Nazionale

1. L'Esecutivo Nazionale è l'organo amministrativo dell'associazione, con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni di sorta. Può delegare parte delle proprie competenze al Presidente, determinando i poteri ed i limiti della delega.
2. L'Esecutivo Nazionale attua le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali. Nelle more della riunione del Consiglio Nazionale adotta provvedimenti d'urgenza che dovranno poi essere ratificati successivamente dal Consiglio Nazionale.
3. Predispose il bilancio di previsione e quello consuntivo. Delibera, nei casi previsti, l'espulsione dei soci.
4. Su proposta della Presidenza approva eventuali regolamenti interni e le modalità di svolgimento delle assemblee generali dei soci ordinarie e straordinarie.
5. L'Esecutivo Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente Nazionale, quando vi è la necessità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.
6. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale, in forma riassuntiva, sottoscritto dal Presidente e dal segretario eletto.
7. In caso di impedimento del Presidente Nazionale, le veci saranno svolte da uno dei vice presidenti appositamente delegato. L'Esecutivo Nazionale delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Art. 17

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza, anche esterna, e la firma dell'Associazione.
2. Costituisce con i Vice presidenti l'Ufficio di Presidenza e con loro adotta tutte le iniziative finalizzate all'attività ordinaria dell'Associazione.
3. L'ufficio di presidenza, inoltre, fra una riunione e l'altra dell'Esecutivo Nazionale, su sua successiva ratifica, esplica anche l'attività e le competenze demandate allo stesso Organo Nazionale.
4. Vigila sull'attività dell'associazione. Promuove inoltre tutte le iniziative utili per il perseguimento degli obiettivi sociali.
5. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito da uno dei due Vice Presidenti delegato. In assenza di entrambi i vice presidenti, è sostituito dal Consigliere primo eletto o più anziano per iscrizione ininterrotta all'associazione.

Art. 18 - Revoca del Presidente

1. Il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione possono essere revocati dalla carica se vengono meno ai doveri inerenti le proprie funzioni.
2. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Nazionale su richiesta di almeno tre membri dello stesso Organo.

-7-

Art. 19

Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo. Ad esso è affidato il giudizio sui ricorsi presentati dai membri del Consiglio Nazionale o da qualsiasi socio ordinario.

2. E' competente altresì per dirimere le controversie fra gli organi statuari dell'associazione. Per tutte le eventuali controversie rimesse all'Autorità Giudiziaria è competente esclusivamente il Foro di Forlì.

Art. 20

Collegio nazionale dei sindaci

1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale.

2. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

3. Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha il compito di controllare l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità delle spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive.

4. Esso richiede al Consiglio Nazionale, e specificamente agli organi competenti, bilanci consuntivi e preventivi corredati da una relazione conclusiva.

5. Il Collegio Nazionale dei Sindaci dà conto dei suoi atti con la stesura di appositi verbali.

Art. 21

Incompatibilità

1. La carica di membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Sindaci è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.

Art. 22

Espulsione dei soci

1. Il Socio che compie atti contrari agli scopi e ideali dell'Associazione o che lede la propria onorabilità e prestigio, è soggetto a espulsione dall'ASAPS.

2. La proposta di espulsione è avanzata dall'ufficio di presidenza ed è sottoposta al parere dall'Esecutivo Nazionale che, se approvata, la rimette al Collegio dei probiviri.

3. Il provvedimento di espulsione è adottato dal Collegio dei Probiviri.

4. Qualora si tratti di un membro del Collegio dei Probiviri, questo verrà temporaneamente sostituito con decreto del Presidente Nazionale.

Art. 23

Gestione amministrativa

1. Le persone che rappresentano gli organi centrali e periferici dell'Associazione, gestendo ciascuna il proprio fondo, sono comunque direttamente responsabili delle obbligazioni assunte

-8-

verso chiunque e non potranno chiedere, per qualsiasi ragione o causa e in particolare per i loro rapporti di dipendenza dall'ASAPS, di essere sollevati dalla loro responsabilità.

2. Il Consiglio Nazionale dell'ASAPS può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzione di responsabilità.

Art. 24

Quota associativa

1. Le quote dei contributi associativi sono stabilite dal Consiglio Nazionale.

Art. 25

Rimborso spese

1. Le prestazioni fornite dai soci a qualsiasi titolo, anche se ricoprono cariche sociali, non sono retribuite in alcun modo.

2. Il presidente Nazionale dell'associazione autorizza il rimborso delle spese sostenute dai membri degli organi statutari per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e dell'Esecutivo Nazionale. Provvede, altresì, ad autorizzare il rimborso di coloro che hanno sostenuto spese per attività effettivamente prestate nell'interesse dell'Associazione.

3. L'Esecutivo Nazionale, sulla base delle indicazioni del Consiglio Nazionale, stabilirà preventivamente, in relazione a ciascun tipo di spesa, i limiti ed i criteri secondo i quali verranno quantificati i rimborsi.

Art. 26

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, dai titoli e dai valori di sua proprietà.

Art. 27

Mezzi finanziari

1. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

2. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 28

Bilanci

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio di ciascun anno e

-9-

termina il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

2. Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno ed eccezionalmente entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo, il bilancio di previsione viene approvato.

3. Entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio, viene approvato il bilancio consuntivo dall'Assemblea Generale con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 9.

Art. 29

Previsione

1. Quanto non contemplato nel presente Statuto, verrà determinato in un eventuale regolamento di esecuzione.

Art. 30

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo statuto dell'Associazione devono essere sottoposte al parere preventivo del Consiglio Nazionale dall'Ufficio di Presidenza o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci ordinari oppure dall'Esecutivo Nazionale a maggioranza dei suoi componenti. Successivamente dovranno essere approvate da un'assemblea generale straordinaria, che delibererà con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

2. Il parere preventivo del Consiglio Nazionale non favorevole alle modifiche statutarie è di ostacolo alla sottoposizione delle medesime all'assemblea.

Art. 31

Scioglimento dell'associazione

1. Quando la maggioranza assoluta dei soci ordinari richiede lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Nazionale indice un'Assemblea Generale straordinaria.

2. La proposta di scioglimento, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.

3. Assieme alla proposta di scioglimento viene approvata la devoluzione del patrimonio dell'Associazione alla Fondazione ASAPS e, secondariamente, ad associazioni o enti che perseguono finalità legate alla sicurezza, con la priorità di quelle che si occupano di sicurezza stradale.

Art. 32

Soci fondatori

1. I soci fondatori, che non vi rinunciano, fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale per il primo mandato triennale. Per i successivi mandati si applicano le disposizioni dell'art. 11.

Art. 33



-10-

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi in materia di associazioni.